

DISCIPLINARE DI INCARICO ALL'AVV. PAOLA BRAMBILLA PER ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO – PROVINCIA DI SONDRIO / MOTTOLINO S.P.A. + ALTRI –CONSIGLIO DI STATO – COSTITUZIONE NELL'APPELLO PROMOSSO AVVERSO LE SENTENZE N. 2402/2023 e 2403/2023 EMESSE DAL TAR MILANO

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

La Provincia di Sondrio affida all'avv. Paola Brambilla, socio titolare dello studio BFEA, con sede in Bergamo Via G. B. Moroni n. 156 e in Milano piazza Bertarelli n.1, socia titolare di BFEA studio legale, con P.IVA 02858680164, con polizza assicurativa n. 1/71521/122/191191812 a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, con la seguente Compagnia di Assicurazione UNIPOL ASSICURAZIONI, con sede in Treviglio via Abate Crippa n. 5, per un massimale di € 4.000.000,00, incarico di assistenza legale giudiziale per la costituzione nei due giudizi di appello promosso dalla società Mottolino S.p.A. avanti al Consiglio di Stato rispettivamente avverso la sentenza emessa dal Tar per la Lombardia - Milano n. 2402/2023 e la sentenza n. 2403/2023 e per l'espletamento di tutte le connesse e conseguenti attività.

L'incarico giudiziale, in particolare, consisterà:

1. nella predisposizione della memoria di costituzione e di tutti gli atti nell'interesse della Provincia;
2. nella partecipazione alle udienze.

Art. 2 – Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, un corrispettivo pari ad € 7.000,00 (oltre rimborso forfettario 15% CPA 4% - IVA 22%), così per un totale di **€ 10.213,84**.

Tale corrispettivo sarà da considerarsi valido per le attività espletate in entrambi i giudizi.

Detta somma, determinata in via presuntiva – stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere suscettibile, in sede di consuntivo, di variazione in aumento e/o in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente rese.

Art. 3 - Pagamenti

Per il sostegno delle spese la Provincia corrisponderà in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del legale incaricato una somma a titolo di acconto di € 3.500,00 oltre accessori di legge, così per un totale di **€ 5.106,92** che verrà, all'atto della definitiva liquidazione, detratta dalla quota dovuta a saldo.

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi

Il pagamento delle competenze del Professionista interverrà su richiesta di quest'ultimo previo invio di regolare fattura elettronica.

Il Professionista con riferimento ai pagamenti, si assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10 e s.m.i.

Art. 5 - Attività non preventivate

Qualora in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia, procedendo alla quantificazione dei maggiori correlati oneri.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 6 - Obblighi del professionista

Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente la Provincia circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, circa la migliore condotta stragiudiziale e/o giudiziale da tenere da parte della Provincia.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici della Provincia per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Art. 7 - Obblighi del committente

La Provincia si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal legale.

Art. 8 - Copertura finanziaria

Al fine di mantenere il controllo della spesa il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa, il legale dovrà tempestivamente avvertire la Provincia affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

Art. 9 - Disposizioni particolari

L'avvocato dichiara altresì di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda in oggetto del presente incarico per conto della controparte, né ricorre in alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del cod. civ. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti, salvo si tratti di soci e collaboratori dello studio di appartenenza all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto della Provincia, da esprimersi nelle forme di legge.

Art. 10 – Revoca/rinuncia all'incarico

La Provincia ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, con provvedimento motivato, con obbligo di preavviso di almeno 15 giorni mediante comunicazione scritta da inviare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato alla Provincia.

Art. 11 - Riservatezza

L'incaricato si impegna ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati, le ricerche, i risultati etc. di cui venga comunque a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico derivante dal presente contratto.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Professionista è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente incarico e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Il Professionista dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti generati ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'Amministrazione e il Professionista prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente incarico con facoltà ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 13 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle norme del codice civile e alla normativa in materia.

Art. 14 - Foro competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al foro di Bergamo.

Art. 15 - Efficacia

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 16 - Registrazione

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto in data ...

Per la Provincia di Sondrio
Il Dirigente
Pieramos Cinquini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Il professionista incaricato
Avv. Paola Brambilla Studio Bfea

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005